



Il Fisco semplice

n. 1
2019

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:
Settore Fiscalità d'Impresa
Tel. 06 5866 220 · E-mail tributario@confcommercio.it

L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

Legge di bilancio 2019 e decreto legge fiscale collegato

I principali risultati conseguiti dall'azione politica di Confcommercio in materia fiscale

Premessa

Sulla legge di bilancio 2019 e sul decreto fiscale collegato la **Confederazione** ha giocato d'anticipo ed in attacco e, già prima dell'inizio dell'iter parlamentare dei citati provvedimenti, ha conseguito **risultati di particolare rilievo in materia fiscale**. Di seguito si illustrano i **risultati conseguiti dall'azione politica della Confederazione** e le **misure di maggior interesse per il Sistema delle nostre imprese**.

Eliminati gli aumenti dell'IVA previsti nel 2019

Il Governo ha tenuto fede all'impegno assunto con la **Confederazione** di **eliminare gli aumenti dell'IVA previsti nel 2019 (12,4 miliardi di euro)**.

Nell'attuale contesto economico, un ulteriore innalzamento della tassazione sui consumi, e in particolare dell'IVA, avrebbe avuto effetti catastrofici sui consumi delle famiglie ed avrebbe penalizzato i livelli di reddito medio-bassi.

Ora, però, è **necessario** – sia attraverso l'impulso alla crescita, sia attraverso una seria politica di revisione e contenimento della spesa pubblica improduttiva, sia attraverso interventi di contrasto all'evasione fiscale – **continuare su questa strada e scongiurare, totalmente, gli aumenti delle**

aliquote IVA previsti nel 2020 e nel 2021. Ricordiamo, infatti, che:

- › per il **2020**, è previsto l'incremento di **3 punti percentuali** dell'aliquota IVA del **10%** (che, quindi, salirebbe al **13%**) più l'incremento di **3,2 punti percentuali** dell'aliquota IVA del **22%** (che, quindi, verrebbe elevata al **25,2%**), che produrrebbero maggiori imposte per circa **23 miliardi di euro**;
- › per il **2021**, è previsto un ulteriore incremento di **1,3 punti percentuali** dell'aliquota IVA del **22%** (che, quindi, verrebbe elevata dal **25,2%** al **26,5%**). Tale aumento, sommato all'incremento del 2020, produrrebbe maggiori imposte per **oltre 28 miliardi di euro**.

Riconosciuto il riporto delle perdite per le imprese che adottano il nuovo "regime di cassa"

Il nuovo **"regime di cassa"** per le imprese in contabilità semplificata – introdotto nel nostro sistema fiscale a partire dal

L'aforisma del mese

Uno Stato che impone balzelli esosi, ma più ancora astrusi che esosi, non è uno Stato perbene
– Gesualdo Bufalino

1° gennaio 2017 – non consentiva il **riconoscimento fiscale del riporto delle perdite** maturate in costanza di regime.

In assenza del riporto delle perdite il **"regime di cassa"** risultava, praticamente, inapplicabile per **oltre due milioni di piccole imprese**.

Per risolvere il problema è stata, quindi, accolta dal Governo la proposta della **Confederazione di uniformare i diversi regimi fiscali di riporto delle perdite**, ossia di estendere alle **imprese individuali** il più favorevole regime di riporto delle perdite oggi previsto per le società di capitali, che possono dedursi le perdite subite senza alcun limite temporale.

Prorogate le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, le ristrutturazioni edilizie ed il "bonus mobili"

In virtù degli effetti positivi che hanno avuto sull'intera economia nazionale, è stata accolta dal Governo la proposta della **Confederazione di prorogare**, anche per il **2019**, le **agevolazioni fiscali relative agli interventi di ristrutturazione edilizia, compreso il "bonus mobili", e di riqualificazione energetica**, nelle medesime misure del **50%** e del **65%** previste per il **2018**.

Avviata la "Flat Tax" per le piccole imprese ed i lavoratori autonomi

E' stata **avviata la "Flat Tax" per le piccole imprese ed i lavoratori autonomi**, ampliando la platea dei soggetti che beneficiano dell'attuale **"regime forfetario"** attraverso l'**aumento dei limiti di ricavi** – da **50.000 euro** a **65.000 euro** – per poter beneficiare di tale regime fiscale di favore.

Con questa misura, un **numero maggiore di piccole imprese e di lavoratori autonomi (si stima, complessivamente, circa 1.500.000 di partite IVA)** beneficerà sia di una **riduzione del carico fiscale** sia di una **semplificazione degli adempimenti burocratici**.

Inoltre, **a decorrere dal 1° gennaio 2020** – sempre per le **piccole imprese ed i lavoratori autonomi** – viene introdotta un'**unica imposta sostitutiva** (in luogo dell'**IRPEF**, delle **relative addizionali** e dell'**IRAP**), pari al **20%**, per i ricavi o compensi compresi tra **65.000 euro** e **100.000 euro**.

Ridotta l'IRES sugli utili reinvestiti dal 24% al 15%

Le **società di capitali** che pagano l'**IRES (l'imposta sul reddito delle società)** vedranno ridotta l'aliquota dal **24%** al **15%** sugli **utili reinvestiti** nella **ricerca** e nello **sviluppo**, nell'**acquisto di macchinari** e nelle **nuove assunzioni**.

Con tale misura, quindi, **le imprese più grandi e strutturate [società per azioni (s.p.a.) e società a responsabilità limitata (s.r.l.)]**, saranno **incentivate** ad effettuare **investimenti** ed **assunzioni stabili**.

Resta, comunque, l'esigenza, ai fini dell'impulso all'occupazione, di interventi specifici in materia di riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro.

Introdotta la "cedolare secca" sulle locazioni di immobili ad uso commerciale

Sui **nuovi contratti di affitto di negozi e botteghe** con una **superficie non superiore a 600 mq** viene introdotta la **"cedolare secca"**, nella misura del **21%**.

La **"cedolare secca"** anche per le locazioni degli immobili commerciali può essere un **primo tassello** per cercare di risolvere l'annoso problema della **desertificazione commerciale dei centri urbani e, in particolar modo, dei centri storici**, ma a condizione che tale misura agevolativa sia finalizzata non solo alla **riduzione del prelievo fiscale a carico del locatore dell'immobile**, ma anche alla **riduzione dei canoni di locazione corrisposti dal conduttore**.

E' necessario, pertanto, che vengano apportate alla norma le dovute modifiche affinché **tale beneficio sia condiviso tra locatore e conduttore attraverso una effettiva riduzione dei canoni di locazione degli immobili ad uso commerciale**.

Le misure per instaurare una "pace fiscale" tra Stato e cittadini

Le misure di **definizione agevolata "tout court" di situazioni debitorie e di liti pendenti che i contribuenti italiani hanno con il Fisco** costituiscono una vera e propria **"pace fiscale"** tra Stato e cittadini, con lo scopo di smaltire gran parte di quell'imponente mole di debiti fiscali e di pendenze tributarie che i contribuenti italiani hanno nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Semplificata la fatturazione elettronica ed eliminate le sanzioni in caso di violazioni fino al 30 settembre 2019

In vista dell'entrata in vigore (**1° gennaio 2019**) dell'**obbligo della fatturazione elettronica tra soggetti privati**, è stato **semplificato il processo di fatturazione elettronica** (emissione delle fatture; annotazione delle fatture emesse; registrazione delle fatture di acquisto; detrazione dell'IVA) e **non verranno applicate sanzioni**, in caso di violazioni, **fino al 30 settembre 2019**.

In pratica, viene prevista una **"moratoria"** per consentire ad **imprese** ed **intermediari** di abituarsi, con maggiore tranquillità, ad un **"cambiamento epocale"** come l'obbligo della fatturazione elettronica.

Introdotta l'obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi e riconosciuto un credito d'imposta in favore delle imprese

Per i **"commercianti al minuto"** ed i **soggetti assimilati** viene introdotto l'**obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri**.

L'**obbligo** decorrerà dal **1° luglio 2019** per i **soggetti con volume d'affari annuo superiore a 400.000 euro**; per tutti gli **altri soggetti** scatterà dal **1° gennaio 2020**.

Per effetto dell'introduzione di tale obbligo **non ci sarà più la necessità di registrare i corrispettivi nell'apposito registro** che, quindi, viene **abolito**.

Inoltre, negli anni **2019** e **2020**, per l'**acquisto** di un **"Registratore Telematico"** o per l'**adattamento** dell'attuale **"Misuratore Fiscale"** – mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi – alle imprese è riconosciuto un **credito d'imposta per ogni apparecchio** – complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta – per un massimo di **250 euro in caso di acquisto di un nuovo "Registratore Telematico"** e di **50 euro in caso di adattamento dell'attuale "Misuratore Fiscale"**.

Incrementata la percentuale di deducibilità dell'IMU corrisposta sugli immobili strumentali di imprese e lavoratori autonomi dal 20% al 40%

L'**IMU corrisposta sugli immobili strumentali** all'esercizio dell'attività economica era **deducibile dalle imposte sui redditi (IRPEF/IRES)** nella misura del **20%**. La **Confederazione**, da diversi anni, ha evidenziato che l'**IMU** – gravando sugli immobili strumentali allo svolgimento dell'attività economica – rappresenta un **costo inerente** alla realizzazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo di cui, pertanto, deve essere riconosciuta la **totale deducibilità**. Nel corso del primo passaggio parlamentare alla Camera dei Deputati della Legge di bilancio, è stato fatto un primo passo in questa direzione, con l'**approvazione della proposta della Confederazione** che **incrementa la percentuale di deducibilità** dell'imposta locale corrisposta sugli immobili strumentali dal **20% al 40%**, determinando un **significativo risparmio d'imposta** per **imprese** e **lavoratori autonomi**.

Introdotta la "Web Tax" sui servizi digitali

È stata introdotta un'**imposta sui servizi digitali**, pari al **3%**, sui **ricavi** dei soggetti che hanno un **volume di affari** pari o superiore a **750 milioni di euro**, di cui almeno **5,5 milioni di euro** realizzati nel territorio dello Stato italiano per **"prestazione di servizi digitali"**.

In tal modo, si è venuti incontro alle istanze della **Confederazione** che – al fine di salvaguardare il Sistema Paese e garantire parità di regole nel fare impresa – aveva richiesto l'introduzione di una effettiva **"Web Tax"**.

Naturalmente, la questione deve essere affrontata – in maniera definitiva – sia a livello europeo che internazionale, in quanto investe il sistema mondiale delle transazioni.

Introdotta un credito d'imposta per le edicole

In favore dei soggetti che operano, esclusivamente, nel settore della **vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici** viene riconosciuto – **per gli anni 2019 e 2020** – un **credito d'imposta, nella misura massima di 2.000 euro**, parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, COSAP e TARI, con riferimento ai locali dove svolgono la loro attività.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

IVA - CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AD UNA STRUTTURA ALBERGHIERA SITUATA AL DI FUORI DEL TERRITORIO DOGANALE

Principio di diritto n. 18 del 19 dicembre 2018

Con il principio di diritto n. 18 del 19 dicembre 2018, viene chiarito che le prestazioni alberghiere rese da una struttura alberghiera costruita al di fuori del territorio doganale, sono operazioni fuori campo IVA in quanto riconducibili tra i servizi relativi a beni immobili.

IVA - Contratti di scrittura connessi con gli spettacoli e prestazioni rese da intermediari

CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 20/E DEL 21 DICEMBRE 2018

Con la Circolare n. 20/E del 21 dicembre 2018, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito all'applicazione dell'aliquota IVA ai contratti di scrittura connessi con gli spettacoli ed alle relative prestazioni rese da intermediari, a seguito della modifica normativa introdotta dalla legge di bilancio 2018 al decreto Iva.

Secondo le indicazioni dell'Agenzia, la modifica normativa che estende l'aliquota agevolata del 10% anche ai contratti in cui le operazioni di spettacolo sono effettuate tramite un intermediario, può essere applicata all'intero "pacchetto" di prestazioni venduto dal produttore-intermediario all'organizzatore (comprendente, ad esempio, l'assistenza musicale, la fornitura di impianti, la realizzazione del palco e delle scenografie, l'assistenza luci, eccetera), insieme alla prestazione dell'artista, purché funzionali e strumentali alla realizzazione della performance e all'esibizione dell'artista.

Sono escluse, invece, le prestazioni che non forniscono alcun connotato "artistico" allo spettacolo (forniture o realizzazioni di strutture quali camerini o bagni chimici; disponibilità di personale con mansioni non caratterizzanti lo spettacolo, come il direttore di produzione o gli addetti alle pulizie; servizi di carattere promozionale e vari quali il trasporto di persone, catering, o lo svolgimento di pratiche amministrative).



iva

FATTURA ELETTRONICA

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2018

L'Agenzia delle Entrate, recependo le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, ha modificato alcune regole per la memorizzazione e la consultazione delle fatture elettroniche al fine di incrementare le misure di sicurezza dei contribuenti. In particolare, non sarà possibile per l'Agenzia memorizzare le fatture elettroniche senza l'assenso esplicito dei soggetti interessati, in assenza del quale l'e-fattura sarà consultabile e scaricabile solo fino all'avvenuto recapito al destinatario. L'adesione sarà espressa con la firma di uno specifico accordo di servizio che verrà pubblicato nell'area riservata del sito web dell'Agenzia entro il 3 maggio 2019 e potrà essere effettuata entro il termine ultimo del 2 luglio 2019.

SISMA BONUS

Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 131 del 27 dicembre 2018

Con la risposta n. 131 del 27 dicembre 2018, l'Agenzia delle Entrate, a fronte di un interpello, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al sisma bonus, l'agevolazione concessa per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici ubicati all'interno di zone sismiche. In particolare, ha precisato che, nell'ipotesi in cui vengano effettuati interventi di demolizione e ricostruzione di un edificio con la medesima volumetria, ma in un'area di sedime differente, per beneficiare della detrazione d'imposta è necessario che il titolo amministrativo che assente i lavori dimostri che trattasi di intervento di ristrutturazione perché risulta invariata la volumetria, e non un intervento di nuova costruzione.



ART-BONUS

Risposte dell'Agenzia delle Entrate n. 150 e n. 156 del 28 dicembre 2018

L'Agenzia delle Entrate, a fronte di alcuni interpelli, ha chiarito diversi aspetti dell'agevolazione "art-bonus". Con la risposta n. 150 del 28 dicembre 2018, viene precisato che le erogazioni liberali destinate al sostegno di un'associazione attiva nel campo dello spettacolo (organizzazione di attività per musica da concerto, acquisizione e manutenzione di materiale e strumenti musicali, supporto a giovani musicisti), sono ammissibili all'art-bonus a condizione che essa possa essere qualificata quale istituzione concertistico-orchestrale. Con la successiva risposta 156, invece, viene chiarito che la disciplina dell'art-bonus non è applicabile alle forniture gratuite di materiale e posa in opera o nell'ipotesi di erogazione in natura. È pertanto, necessario che l'erogazione liberale sia eseguita mediante un'elargizione in denaro.

DOMICILIO FISCALE**Risposta dell'Agazia delle Entrate n. 4 dell'11 gennaio 2019**

In risposta ad un interpello, l'Agazia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni circa il regime fiscale previsto per chi risiede a Campione d'Italia. Per fruire delle regole di tassazione agevolata, è necessario, alternativamente:

- › essere un soggetto iscritto nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia;
- › essere un soggetto iscritto all'AIRE del comune di Campione d'Italia e residente nel Canton Ticino, ma già residente nel comune di Campione d'Italia e che ivi ha il domicilio fiscale.

Nel caso analizzato dall'Amministrazione finanziaria, l'istante non può avvalersi delle disposizioni agevolative in quanto è residente nel Canton Ticino e iscritto all'Aire del comune di Campione d'Italia, ma non risulta essere stato in precedenza residente a Campione.

**IVA - DETRAZIONE PER L'IMPORTAZIONE DI BENI CONCESSI IN NOLEGGIO****Risposta dell'Agazia delle Entrate n. 6 del 14 gennaio 2019**

Con la risposta n. 6 del 14 gennaio 2019, l'Agazia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti sulla detraibilità dell'Iva assolta sull'importazione di beni concessi in noleggio.

Analizzando le peculiarità del caso di specie, l'Amministrazione finanziaria ha confermato la possibilità per il soggetto importatore di portare in detrazione l'imposta sul valore aggiunto relativa ai beni oggetto di importazione da paesi extra-UE.

Ciò a condizione che l'importazione sia connessa direttamente e in modo immediato con le finalità economiche perseguite dal soggetto importatore.

L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

FAQ SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

DOMANDA Si chiedono chiarimenti sulle modalità da seguire per utilizzare la propria PEC per inviare le fatture elettroniche ai propri clienti: in particolare, come occorre procedere e se, quando si compila la PEC, occorre inserire l'indirizzo email del cliente o quello del Sistema di Interscambio.

RISPOSTA L'Agenzia delle entrate afferma che, per inviare la fattura elettronica ai propri clienti, occorre sempre trasmettere il file (XML) della fattura (predisposto con uno dei programmi gratuiti offerti dall'Agenzia delle entrate o con un software di mercato) al Sistema di Interscambio che, esattamente come un postino, provvederà a consegnare in modo sicuro il file della fattura all'indirizzo telematico che il cliente (partita IVA) avrà comunicato.

La fattura elettronica che viene inviata direttamente alla casella PEC del cliente, non passando per il Sdl, si ha per non emessa.

Se si usa la PEC per inviare il file della fattura elettronica al Sdl, si dovrà:

1. predisporre il messaggio di PEC;
2. inserire il file XML della fattura elettronica come allegato del messaggio di PECM;
3. inserire e inviare, la prima volta, il messaggio di PEC all'indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it;

Una volta ricevuta la PEC, il Sdl comunicherà – con apposito messaggio inviato allo stesso indirizzo PEC da cui ha ricevuta la email – un nuovo indirizzo PEC-Sdl a cui inviare le successive PEC contenenti le altre fatture elettroniche.



DOMANDA Un soggetto svolge l'attività di commercio al dettaglio e, dal 1° gennaio 2019, dovrà emettere fatture elettroniche nei confronti dei clienti che richiederanno fattura in luogo della ricevuta o dello scontrino fiscale. Poiché è previsto che, per i primi sei mesi del 2019, è possibile trasmettere la fattura elettronica al Sistema di Interscambio entro il termine della liquidazione del periodo di effettuazione dell'operazione, si chiede all'Agenzia dell'Entrate se occorre rilasciare un documento al cliente al momento di effettuazione dell'operazione e, in caso affermativo, che tipo di documento.

RISPOSTA L'Agenzia delle entrate risponde che l'attività degli esercenti il commercio al dettaglio rientra tra quelle disciplinate dall'articolo 22 del D.P.R. n. 633/1972, ai sensi del quale «L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione: [...]».

In assenza di fattura, i corrispettivi devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale, con l'osservanza delle relative discipline.

Tanto premesso, secondo quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate, qualora il cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, chieda l'emissione della fattura, l'esercente potrà alternativamente:

- a) in caso di fattura differita, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale - ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 696/1996 - da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l'emissione di una "fattura differita". In tal caso, l'ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi.
- b) In caso di fattura immediata, trasmettere al SdI, entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l'indicazione della data di effettuazione dell'operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, apposita quietanza che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In luogo della quietanza, può essere rilasciata alla parte una stampa della fattura ovvero la ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico. Resta ferma la possibilità di rilascio dallo scontrino/ricevuta fiscale. In tale ultimo caso, come già detto, l'ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.

L'emissione di una quietanza sarà valida anche nelle operazioni tra un fornitore che, non effettuando operazioni rientranti tra quelle indicate dall'art. 22 del d.P.R. n. 633/72 (che individua le operazioni di commercio al minuto per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura), è obbligato ad emettere solo fatture e un altro operatore IVA.

L'Agenzia delle Entrate ricorda che, qualora il cliente sia un consumatore finale (operazione B2C), l'esercente dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell'emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura, salvo che il cliente non vi rinunci.

Ai fini del controllo documentale, andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale e, in caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale.

Quando le fatture elettroniche sono precedute dall'emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un "documento commerciale"), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta.

In particolare, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, il blocco informativo "AltriDatiGestionali" va compilato riportando:

- › nel campo "TipoDato", le parole "NUMERO SCONTRINO" (oppure "NUMERO RICEVUTA" oppure "NUMERO DOC. COMMERCIALE");
- › nel campo "RiferimentoTesto", l'identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
- › nel campo "RiferimentoNumero", il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
- › nel campo "RiferimentoData", la data dello scontrino.

DOMANDA Si chiede di sapere se le fatture verso clienti business o consumatori finali residenti a Livigno e a Campione d'Italia devono essere fatture elettroniche, rispettando le disposizioni dell'art. 1 del d.Lgs. n. 127/15, e devono, quindi, essere inviate via SdI.

RISPOSTA Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria ritiene che, ai sensi delle disposizioni sulla territorialità ai fini IVA, Livigno e Campione d'Italia non rientrano nel territorio dello Stato italiano.

Conseguentemente, le operazioni svolte con soggetti residenti e stabiliti in tali comuni si considerano operazioni transfrontaliere e rientrano tra quelle per le quali va trasmessa la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere (c.d. "esterometro").

Tuttavia, poiché i soggetti residenti a Livigno e Campione d'Italia sono identificati con un codice fiscale, per le operazioni in argomento, l'operatore IVA residente o stabilito in Italia potrà predisporre e inviare la fattura elettronica al SdI, valorizzando il campo del codice destinatario con il valore convenzionale "0000000" e fornire una copia (elettronica o analogica) al cliente di Livigno o di Campione d'Italia: in tal modo non sarà più necessario inviare i dati di tali fatture con il c.d. "esterometro".

DOMANDA L'art. 34, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972 dispone che: "I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo".

Premesso ciò, in caso di emissione della fattura elettronica nell'ambito del predetto regime speciale per i produttori agricoli, si chiede all'Agenzia delle Entrate di conoscere come debba comportarsi una società cooperativa agricola di conferimento per conto del socio, ai fini del rispetto della emissione e della progressività della fattura.

Inoltre, essendo le cooperative agricole - che emettono la fattura per conto dei soci - i destinatari della fattura elettronica, si chiede di sapere in che modo il cedente (socio) possa ricevere la fattura e se la cooperativa emittente debba comunque inviargliela con modalità differenti dal processo SdI.

RISPOSTA Circa il primo quesito, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la società cooperativa agricola di conferimento può emettere la fattura per ogni singolo socio, utilizzando una distinta numerazione per ciascun conferente (es. 1/Cop___, 2/Cop___, ecc.). In tal modo, le fatture emesse dalla cooperativa, per conto del socio, risulteranno progressive con riferimento al singolo socio e saranno distinte da tutte le altre fatture emesse dal socio stesso ad altri clienti, le quali seguiranno una numerazione progressiva diversa (ad esempio per gli altri clienti il socio numererà le fatture con 1, 2, 3, ecc.).

L'Agenzia ricorda che, nel caso di emissione della fattura da parte del cessionario/committente (nel caso di specie, la società cooperativa) per conto del socio, occorre valorizzare i blocchi "*Terzo intermediario o Soggetto emittente*" e "*Soggetto emittente*", inserendo i dati della cooperativa e indicando che l'emittente è il "*Cessionario/committente*".

In merito al secondo quesito, l'Agenzia delle entrate risponde che, nel predisporre la fattura elettronica, la cooperativa può inserire il proprio indirizzo telematico (per esempio il proprio indirizzo PEC o il proprio codice destinatario) come indirizzo del destinatario della fattura: in tal caso, affinché il socio abbia un esemplare della fattura, la cooperativa deve comunicare al produttore agricolo socio di avere emesso la fattura e deve trasmettergli (tramite email o altro strumento ritenuto utile) duplicato del file XML della fattura elettronica o copia in formato PDF della fattura (eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal SdI), ricordando al socio che può consultare o scaricare la fattura elettronica anche nella propria area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".

DOMANDA Si chiede di sapere se la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche sia esclusivamente quella stabilita dall'art. 6 del DM 17 giugno 2014 ovvero sia possibile continuare ad assolvere tale imposta ancora in modalità virtuale, ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. 642/1972.

RISPOSTA L'Agenzia delle Entrate ricorda, innanzitutto, che, nel caso di assoggettamento ad imposta di bollo, occorrerà valorizzare il blocco "DatiBollo" con l'importo dell'imposta.

L'Agenzia delle Entrate precisa, poi, che l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche si assolve esclusivamente con la modalità disciplinata dall'articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (concernente le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari).

I soggetti autorizzati al pagamento del bollo virtuale, che emettono esclusivamente fatture elettroniche, possono rinunciare all'autorizzazione (secondo le modalità previste dall'articolo 15, comma 10, del d.P.R. 642/1972).

DOMANDA Una società di capitali, fornitrice di un esportatore abituale, vorrebbe sapere come indicare sulla fatturazione elettronica il numero e la data della dichiarazione d'intento ricevuta.

RISPOSTA L'Agenzia delle Entrate ritiene che la fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai fini IVA, il numero della lettera d'intento. Tale informazione può essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, come ad esempio il campo "Causale", ovvero a livello di singola linea fattura, il blocco "Altri dati gestionali". Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate, il campo "Causale" è selezionabile (e quindi valorizzabile) nel menù "Altri dati" della sezione "Dati della fattura", mentre il blocco "Altri dati gestionali" è selezionabile (e quindi valorizzabile) nella sezione "Beni e servizi".



DOMANDA Viene chiesto all'Agenzia delle Entrate di sapere come si espone in fattura il contributo ENASARCO dell'agente di commercio e dei rappresentanti.

RISPOSTA Il contributo ENASARCO non è un tipico contributo destinato ad una "Cassa previdenziale" (che usualmente concorre alla determinazione dell'imponibile cui applicare l'IVA), ma la sua gestione è simile a quella di una "ritenuta".

Attualmente, per poter rappresentare nella fattura elettronica il contributo ENASARCO è possibile utilizzare il blocco "AltriDatiGestionali" con il seguente dettaglio:

- › 2.2.1.16.1 = CASSA-PREV
- › 2.2.1.16.2 ENASARCO (o eventuale altra cassa analoga) e il relativo codice TC07 presente nelle specifiche tecniche al provvedimento del 30.04.18
- › 2.2.1.16.3 importo del contributo
- › 2.2.1.16.4 il dato può non essere valorizzato

L'Agenzia delle entrate evidenzia, infine, che i suggerimenti sopra formulati possono valere anche per altre tipologie di contributi che hanno una gestione simile a quella del contributo ENASARCO.

DOMANDA L'emissione della fattura differita prevede l'indicazione del dettaglio delle operazioni (come previsto dall'articolo 21, comma 4, lett. a), d.P.R. n. 633/72). Nel caso di cessioni di beni, tale adempimento è soddisfatto indicando i riferimenti dei DDT, senza allegare gli stessi. Al riguardo, la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, nel dettare istruzioni in materia di fatturazione elettronica, ha precisato che nel caso di cessioni di beni, la fattura differita può contenere anche solo l'indicazione della data e del numero del DDT o del documento idoneo avente le caratteristiche di cui al DPR 472/97. Viene chiesto all'Agenzia delle Entrate di conoscere come devono essere conservati i DDT emessi in caso di fattura differita.

RISPOSTA Secondo l'Agenzia delle Entrate, i DDT possono essere conservati in maniera cartacea. Qualora i DDT siano allegati alla fattura elettronica e l'operatore utilizzi il servizio di conservazione gratuita offerto dall'Agenzia delle entrate, tali documenti saranno automaticamente portati in conservazione con la fattura. A tal proposito, l'Agenzia delle entrate ricorda che il singolo file fattura non deve superare la dimensione di 5MB.

Le medesime considerazioni valgono, anche, nel caso di fattura differita emessa in relazione a prestazioni di servizi. Al riguardo, la circolare n. 18/E/2014 ha precisato che può essere utilizzata la documentazione commerciale prodotta e conservata per poter individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti, come ad esempio, un documento attestante l'avvenuto incasso, il contratto, la nota di consegna dei lavori, la lettera d'incarico oppure la relazione professionale.

DOMANDA Un'agenzia viaggi organizzatrice che emette la fattura ai sensi dell'art. 74ter, comma 8, del d.P.R. n. 633/1972, chiede come deve compilare la fattura elettronica e se è obbligata a richiedere una delega, da inviare all'Agenzia delle entrate, all'agenzia viaggi intermediaria per emettere la fattura per suo conto.

RISPOSTA L'agenzia di viaggi organizzatrice deve compilare la fattura elettronica ordinaria ("Tipo Documento" TD01), evidenziando che la stessa è emessa per conto dell'agenzia viaggi intermediaria (valorizzando i blocchi "Terzo Intermediario o Soggetto emittente" e "Soggetto emittente") ed inserendo – in luogo dell'aliquota IVA – il codice natura:

- › N6, se la fattura riguarda operazioni imponibili;
- › N3, se la fattura riguarda operazioni non imponibili.

L'emissione di una fattura per conto terzi non prevede alcuna predisposizione e invio all'Agenzia delle Entrate di delega.

VENERDÌ 1 FEBBRAIO

IVA - Dichiarazione annuale relativa al 2018

Presentazione della dichiarazione Iva (entro il 30 aprile 2019)

IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F 24

Sintesi delle disposizioni relative ai versamenti con Mod. F24 ed alle compensazioni.

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO

IVA - Provvigioni ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi al trasporto pubblico urbano di persone

Per gli esercenti attività di trasporto, termine di emissione della fattura relativa alle provvigioni corrisposte ai rivenditori di documenti di viaggio per trasporto pubblico urbano di persone

VENERDÌ 15 FEBBRAIO

IVA E RITENUTE ALLA FONTE

Versamento tardivo di IVA e ritenute alla fonte, se non eseguito entro il 16 gennaio 2019, con pagamento sanzione ridotta dell' 1,5 per cento e interessi nella misura dello 0,3 per cento annuo.

Mod. F24 e cod. trib: 8904 (sanzioni Iva) e 8906 (sanzioni ritenute) e 1991 (interessi Iva). N.B.: interessi relativi a ritenute versati assieme a ritenute.

IVA - Operazioni per le quali sono rilasciati le ricevute o gli scontrini fiscali

Annotazione delle operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale

IMPOSTE SUI REDDITI ED IVA - Associazioni sportive dilettantistiche - Associazioni senza scopo di lucro

Annotazione dei corrispettivi da parte delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. 398 del 1991.

IVA - Fatture di importo inferiore ad euro 300

Annotazione riepilogativa delle fatture di importo inferiore ad euro 300 emesse nel mese precedente

LUNEDÌ 18 FEBBRAIO

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Attività svolte a carattere continuativo

Versamento - con Mod. F24 - dell'imposta sugli intrattenimenti relativa ad attività svolte con carattere continuativo nel mese precedente.

IVA - Contribuenti trimestrali ex art. 74, D.P.R. n. 633/1972 - Quarto trimestre 2018

Versamento risultante da liquidazione del IV trimestre 2018 (Mod. F24 e cod. trib.: 6034) per soggetti trimestrali speciali (es.: art. 74/633), al netto del versamento d'acconto.

ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento addizionali IRPEF su redditi lavoro dipendente trattenute nel mese precedente:

- › per conguaglio di fine anno e acconto addizionale comunale (rata mensile)
- › per cessazione rapporto lavoro (unica soluzione).

Mod. F24 e cod. trib. 3802 (add. reg) 3848 (add. com.) e 3847 (acconto add. com.)

IMPOSTA SOSTITUTIVA - Rivalutazione del T.F.R.

Versamento a saldo imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R. (cod. trib.: 1713 e Mod. F24 telematico).

IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte

Versamento con Mod. F24 di ritenute operate nel mese precedente su redditi di lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, capitale (diversi dai dividendi), provvigioni.

CEDOLARE SECCA / IMPOSTE SUI REDDITI - Contratti di locazione breve

Versamento con Mod. F24 delle ritenute operate nel mese precedente da parte di intermediari immobiliari, nonché da quelli che gestiscono portali telematici, all'atto del riversamento ai proprietari dei canoni dei contratti di locazione breve incassati per il loro tramite.

IVA - Contribuenti mensili - Mese di gennaio 2019

Versamento risultante da liquidazione mese di gennaio 2019 (Mod. F24 e cod. trib.: 6001). Versamento dell'imposta "Split payment" dovuta dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti.

LUNEDÌ 25 FEBBRAIO**IVA - Scambi intracomunitari - Elenchi INTRASTAT mensili**

Presentazione elenchi riepilogativi di cessioni di beni e servizi intracomunitari Mod. INTRASTAT relativi al mese di gennaio 2019

GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO**REGISTRO - Contratti di locazione ed affitto di beni**

Versamento - entro il 4 marzo 2019 - relativo a nuovi contratti e ad annualità successive alla prima con inizio dal 1° febbraio 2019.

IVA - Documenti fiscali - Tipografie e rivenditori autorizzati

Comunicazione annuale delle forniture di documenti fiscali da parte di tipografie e rivenditori autorizzati.

IRES / IRAP - Dichiarazione Modello REDDITI e dichiarazione IRAP

Per i contribuenti soggetti ad IRES, presentazione della dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (entro il 30 settembre per i soggetti con esercizio ad anno solare).

IVA - Elenchi delle operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato

Trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente.

RITENUTE - Conguaglio sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati - IRPEF ed addizionali regionale e comunale

Effettuazione del conguaglio tra le ritenute operate nell'anno solare precedente e l'imposta dovuta ai fini IRPEF sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati.

TASSE AUTOMOBILISTICHE

Rinnovo tasse automobilistiche scadute nel mese precedente per autobus, autocarri, rimorchi, veicoli speciali e per auto di potenza effettiva fino a 35 Kw.

REGISTRO - Contratti di affitto di fondi rustici

Presentazione ad agenzia entrate di denuncia relativa a contratti affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in essere nell'anno solare precedente, con allegata attestazione del pagamento effettuato.

IVA - Acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972

Presentazione dichiarazione e versamento imposta su acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente per enti e associazioni (non soggetti passivi Iva o per acquisti per attività istituzionale se soggetti Iva)

BOLLO - Pagamento in modo virtuale

Versamento della rata bimestrale per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale

ANAGRAFE TRIBUTARIA - Amministratori di condominio - Interventi di recupero del patrimonio edilizio, antisismici e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali

Comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria da parte degli amministratori di condominio, relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, antisismici e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.

IVA - Elenchi delle fatture emesse e ricevute

Trasmissione degli elenchi delle fatture emesse e ricevute relative al III ed al IV trimestre 2018, ovvero, in caso di opzione per la trasmissione semestrale, relative al II semestre 2018

IVA - Liquidazioni periodiche

Trasmissione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'IVA, mensili o trimestrali, effettuate nel trimestre solare precedente.